

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2677

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARLATO, ANEDDA, MACERATINI, TRANTINO

Modifiche agli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di limiti territoriali per l'esercizio dell'attività professionale di procuratore legale

Presentata il 18 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 23 aprile 1993 del Consiglio nazionale forense è stata espressa la necessità di modificare quanto previsto dall'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 406, « attesa l'avvertita, indifferibile esigenza — nella materia di cui trattasi — del necessario adeguamento dell'ordinamento italiano al Trattato di Roma ».

Scrive il Consiglio nazionale forense al riguardo: « La proposta di direttiva intitolata "Diritto di stabilimento — avvocati", elaborata dal Consiglio degli ordini forensi della Comunità europea (CCBE) e presentata alla Commissione nel mese di dicembre dello scorso anno, all'articolo 1 indivi-

dua, come destinatari della stessa, i soli avvocati, restando esclusi i procuratori legali.

Il fatto non è da considerare eccezionale, poiché anche la precedente direttiva n. 249 del 22 marzo 1977 sulla prestazione occasionale di servizi, recepita con la legge 9 febbraio 1982, n. 31, prevedeva come beneficiari gli avvocati.

Per quanto consta, l'esclusione è dovuta al fatto che la figura del procuratore legale è peculiare dell'ordinamento forense italiano e gli iscritti nel relativo albo possono esercitare la professione soltanto all'interno del distretto della corte d'appello di residenza, per cui è sembrato logico

che essi, a maggior ragione, non potessero svolgere la propria attività fuori dai confini dello Stato.

Come è noto, tutti i disegni di legge sull'ordinamento della professione forense comunicati ai due rami del Parlamento, compreso il disegno di legge di iniziativa governativa, prevedono la soppressione della professione di procuratore legale e la iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati e dei procuratori legali già iscritti nell'albo professionale.

Tuttavia, malgrado le antiche, unanimi sollecitazioni della classe forense, le iniziative di riforma legislativa in questione non sono mai state realizzate, né è dato sperare che ciò possa accadere nel prossimo avvenire.

Si pone, dunque, all'avvocatura italiana il problema di un urgente intervento legislativo, inteso a consentire ai procuratori legali — senza attendere i lunghi tempi della riforma dell'ordinamento professionale — di usufruire dei diritti di circolazione e stabilimento sanciti dal Trattato di Roma nel modo più ampio, nei limiti compatibili con le funzioni processuali che le varie norme dei codici di rito loro attribuiscono.

Considerato, dunque, che l'abolizione della professione di procuratore presuppone la modifica di diverse norme inserite nei codici di rito ed in altri testi legislativi e la soluzione di delicati problemi di coordinamento normativo, sembra preferibile ricorrere ad una parziale abolizione dell'attuale limite territoriale all'esercizio della professione come il mezzo più semplice e più rapido per rimuovere l'ostacolo che impedisce ai procuratori legali l'esercizio dei diritti riconosciuti del Trattato di Roma. ».

Fin qui il Consiglio nazionale forense.

Resta, Onorevoli Colleghi, ben poco da aggiungere se non l'appello a tutti voi di voler dare il vostro sollecito consenso a questa iniziativa legislativa perché discriminazioni ed emarginazioni che riguardano, a fronte del Trattato di Roma (ed anche dei più recenti, quanto controversi, sviluppi racchiusi nel Trattato di Maastricht) la condizione dei procuratori legali, abbiano a cessare e questa categoria professionale possa competere « ad armi pari » sul nuovo scenario che anche per l'avvocatura, è stato delineato in Europa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituiti dall'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 406, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 5. — 1. I procuratori legali possono esercitare la professione, assumendo il patrocinio nelle cause civili, penali, amministrative e tributarie davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti, nonché davanti il tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo. Essi possono, altresì, svolgere attività di assistenza e consulenza in sede giudiziale e stragiudiziale senza limiti territoriali.

ART. 6. — 1. I procuratori legali e gli avvocati che risiedono in uno Stato della Comunità europea ed ivi esercitano attività professionale, rimangono iscritti negli albi della loro ultima residenza e conservano tutti i diritti ed i doveri connessi a tale posizione ».